SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 settembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della difesa

Ministero della salute

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2015.

Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d'imposta a decorrere dal 2011.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38, commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con la finalità di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio;

Visto che l'art. 38, commi quarto, quinto, sesto e settimo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicabile agli accertamenti relativi ai redditi degli anni d'imposta 2009 e successivi;

Visto, in particolare, l'art. 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede che la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva e che detto contenuto sia individuato, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013 con il quale è stato stabilito il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche, applicabile agli accertamenti relativi ai redditi degli anni d'imposta 2009 e 2010;

Tenuto conto del parere del Garante della privacy del 21 novembre 2013;

Ritenuta la necessità di stabilire il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d'imposta a decorrere dal 2011;

Decreta:

Art. 1.

Elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e contenuto induttivo

1. Con il presente decreto è individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

2. Ai fini del presente decreto, per elemento indicativo di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento. L'elenco degli elementi di cui al periodo precedente è indicato nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto.

3. Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, indicato nella tabella A, è determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto induttivo corrisponde alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale. Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto.

4. Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A è, altresì, determinato considerando le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, in presenza di spese indicate nella tabella A, l'ammontare risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente.

6. Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell'Agenzia delle entrate di utilizzare, altresì:

elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento;

quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.

Art. 2.

Spese per beni e servizi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

2. Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

Art. 3.

Utilizzo dei dati relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, l'Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:

a) dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;

b) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici;

c) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;

d) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.

Art. 4.

Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche e prova contraria

1. In presenza delle condizioni indicate al sesto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al verificarsi delle quali è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, il contribuente ha facoltà di dimostrare:

a) che il finanziamento delle spese è avvenuto:

a1) con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta;

a2) con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;

a3) da parte di soggetti diversi dal contribuente;

b) il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo.

Art. 5.

Efficacia

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2011.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2015

Il Ministro: PADOAN

Tabella A

Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva

CONSUMI

Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spesa per	*Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria*	*Contenuto induttivo*
alimentari e bevande	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
abbigliamento e calzature	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Abitazione		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spesa per	*Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria*	*Contenuto induttivo*
mutuo	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
canone di locazione	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
fitto figurativo (in assenza, nel comune di residenza, di: - abitazione in proprietà, o altro diritto reale; - locazione		Spesa calcolata moltiplicando il valore del fitto figurativo mensile al metro quadrato, basato sui dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (cat.

- abitazione in uso gratuito da familiare**)**		A/2) * metri quadrati 75 ([1]) * numero mesi
canone di leasing immobiliare	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
acqua e condominio	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento / 75 metri quadrati) * numero dei metri quadrati delle unità abitative: - detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico); - detenute in locazione
manutenzione ordinaria	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT (per metri quadrati delle unità abitative) della tipologia di nucleo familiare di appartenenza (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento / 75 metri quadrati) * numero dei metri quadrati delle unità abitative: - detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico); - detenute in locazione - detenute in uso gratuito dal coniuge o da un familiare non fiscalmente a

[1] 75 metri quadrati: consistenza media delle unità abitative individuata sulla base di dati rilevati dall'Agenzia delle Entrate -Territorio.

		carico, residente nell'unità abitativa
intermediazioni immobiliari (compensi ad agenti immobiliari)	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Combustibili ed energia		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per	*Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria*	*Contenuto induttivo*
energia elettrica	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
gas	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
riscaldamento centralizzato	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per	*Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria*	*Contenuto induttivo*
elettrodomestici e arredi	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
altri beni e servizi per la	Spese risultanti da dati	

casa (biancheria, detersivi, pentole, lavanderia e riparazioni)	disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
collaboratori domestici	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Sanità		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spesa per	*Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria*	*Contenuto induttivo*
medicinali e visite mediche	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Trasporti		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spesa per	*Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria*	*Contenuto induttivo*
assicurazione responsabilità civile, incendio e furto per auto, moto, caravan, camper, minicar	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
bollo (auto, moto, caravan, camper, minicar)	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

<table>
<tr><td>assicurazione responsabilità civile, incendio e furto natanti, imbarcazioni e aeromobili</td><td>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</td><td></td></tr>
<tr><td>pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione di auto, moto, caravan, camper, minicar</td><td>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</td><td>(Spesa media ISTAT relativa ai mezzi di trasporto del nucleo familiare di appartenenza / Kw medi relativi ai mezzi di trasporto del nucleo familiare di appartenenza, come individuati nell’allegato 1) * Kw effettivi relativi al mezzo di trasporto</td></tr>
<tr><td>pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione, riparazione, ormeggio e rimessaggio di natanti ed imbarcazioni</td><td>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>a motore</th><th>a vela</th></tr>
<tr><td>4-7 metri</td><td>400 €/metro</td><td>200 €/metro</td></tr>
<tr><td>7-10 metri</td><td>700 €/metro</td><td>350 €/metro</td></tr>
<tr><td>10-14 metri</td><td>1.600 €/metro</td><td>700 €/metro</td></tr>
<tr><td>14-18 metri</td><td>3.000 €/metro</td><td>1500 €/metro</td></tr>
<tr><td>18-24 metri</td><td>5.500 €/metro</td><td>2.500 €/metro</td></tr>
<tr><td>>24</td><td>12.000 €/metro</td><td>5.500 €/metro ([2])</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, servizi di hangaraggio, manutenzione e riparazione di aeromobili</td><td>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</td><td>
<table>
<tr><td>ultraleggeri e alianti</td><td>4.000€</td></tr>
<tr><td rowspan="2">< 2.000 kg</td><td>Monomotore 8..000 €</td></tr>
<tr><td>Bimotore 12.000 €</td></tr>
<tr><td colspan="2">➢ 2.000 kg</td></tr>
<tr><td>motore a scoppio</td><td>30.000 €</td></tr>
<tr><td>turboelica</td><td>70.000 €</td></tr>
<tr><td>aerei a reazione</td><td>110.000 €([3])</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

[2] Riferimento all’articolo 1,comma 4, del decreto.

[3] Riferimento all’articolo 1,comma 4, del decreto.

tram, autobus, taxi e altri trasporti	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
canone di leasing o noleggio di mezzi di trasporto	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Comunicazioni		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per	*Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria*	*Contenuto induttivo*
acquisto apparecchi per telefonia	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
spese telefono	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Istruzione		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per	*Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria*	*Contenuto induttivo*
libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili per: – asili nido, – scuola per l'infanzia,	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

– scuola primaria, – scuola secondaria, – corsi di lingue straniere, – corsi universitari, – tutoraggio, – corsi di preparazione agli esami, – scuole di specializzazione, – master		
soggiorni studio all'estero	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
canoni di locazione per studenti universitari	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Tempo libero, cultura e giochi		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per	*Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria*	*Contenuto induttivo*
giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione ed internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, computer	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
abbonamenti pay-tv	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, abbonamenti eventi sportivi e culturali	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
giochi on-line	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
cavalli	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa per cavallo mantenuto in proprio: 5 euro ([4])* numero dei giorni di possesso risultanti in Anagrafe tributaria Spesa per cavallo a pensione: 10 euro ([5])* numero dei giorni di possesso risultanti in Anagrafe tributaria
animali domestici (comprese le spese veterinarie)	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

Altri beni e servizi		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per	*Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria*	*Contenuto induttivo*
assicurazioni danni, infortuni e malattia	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

[4] Riferimento all'articolo 1,comma 4, del decreto.

[5] Riferimento all'articolo 1,comma 4, del decreto.

contributi previdenziali obbligatori	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
prodotti per la cura della persona	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
centri benessere	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
borse, valige ed altri effetti personali	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
onorari liberi professionisti	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
alberghi, pensioni e viaggi organizzati	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
pasti e consumazioni fuori casa	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
assegni periodici corrisposti al coniuge	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

INVESTIMENTI

Elemento indicativo di capacità contributiva *Incremento patrimoniale:* ammontare degli investimenti effettuati nell'anno, meno ammontare dei disinvestimenti effettuati nell'anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni, risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria *per*	*Contenuto induttivo*
immobili (fabbricati e terreni)	Incremento patrimoniale, meno ammontare totale del mutuo.
beni mobili registrati (autoveicoli, caravan, motoveicoli, minicar, natanti e imbarcazioni, aeromobili)	Incremento patrimoniale, meno il finanziamento
polizze assicurative (investimento, previdenza, vita)	Incremento patrimoniale
contributi previdenziali volontari	Incremento patrimoniale
azioni obbligazioni conferimenti finanziamenti capitalizzazioni quote di partecipazione fondi d'investimento derivati certificati di deposito pronti contro termine buoni postali fruttiferi	Incremento patrimoniale

conti di deposito vincolati altri titoli di credito altri prodotti finanziari valuta estera oro numismatica filatelia	
oggetti d'arte o antiquariato	Incremento patrimoniale
manutenzione straordinaria delle unità abitative	Incremento patrimoniale
donazioni ed erogazioni liberali	Incremento patrimoniale
altro	Incremento patrimoniale

Allegato 1

Kw medi delle tipologie di nuclei familiari, relativi ai mezzi di trasporto ([6])

KW medi della tipologia di nucleo familiare	Centro	Isole	Nord-Est	Nord-Ovest	Sud
Persona sola con meno di 35 anni	60,8	63,4	61,1	63,0	60,9
Coppia senza figli con meno di 35 anni	127,2	124,4	124,0	128,7	119,9
Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni	79,4	72,9	80,5	80,2	72,0
Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni	141,2	121,6	143,9	139,9	121,6
Persona sola con 65 anni o più	27,2	20,0	25,3	24,8	18,5
Coppia senza figli con 65 anni o più	77,2	61,4	78,5	77,4	58,3
Coppia con un figlio	157,3	138,5	156,2	156,1	138,7
Coppia con due figli	164,3	150,8	158,8	160,9	149,4
Coppia con tre o più figli	171,3	161,6	151,2	158,0	164,7
Monogenitore	95,3	90,0	89,2	93,5	88,5
Altre tipologie	150,1	144,9	133,3	138,7	150,5

[6] I Kw medi delle tipologie di nuclei familiari sono stati calcolati sulla base delle informazioni presenti al Pubblico Registro Automobilistico.

Tabella B

Tipologie di nuclei familiari e relative aree territoriali di appartenenza

TIPOLOGIA FAMIGLIA 1: Persona sola con meno di 35 anni.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_1: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_2: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_3: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_4: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_5: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2: Coppia senza figli con meno di 35 anni.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_1: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_2: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_3: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_4: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_5: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_1: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_2: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_3: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_4: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_5: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_1: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_2: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_3: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_4: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_5: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5: Persona sola con 65 anni o più.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_1: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_2: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_3: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_4: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_5: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6: Coppia senza figli con 65 anni o più.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_1: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_2: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_3: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_4: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_5: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7: Coppia con un figlio.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_1: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_2: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_3: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_4: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_5: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8: Coppia con due figli.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_1: Coppia con due figli residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_2: Coppia con due figli residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_3: Coppia con due figli residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_4: Coppia con due figli residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_5: Coppia con due figli residente nella zona geografica Isole

TIPOLOGIA FAMIGLIA 9: Coppia con tre o più figli.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_1: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_2: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_3: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_4: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_5: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10: Monogenitore.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_1: Monogenitore residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_2: Monogenitore residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_3: Monogenitore residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_4: Monogenitore residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_5: Monogenitore residente nella zona geografica Isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11: Altre Tipologie.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_1: Altre Tipologie residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_2: Altre Tipologie residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_3: Altre Tipologie residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_4: Altre Tipologie residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_5: Altre Tipologie residente nella zona geografica Isole

15A07218

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 agosto 2015.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di abamectina, sulla base del dossier Abamectin 1.8% EC Adama di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva abamectina;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva abamectina decade il 30 aprile 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario ZETOR, presentato dall'impresa Adama Italia S.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva abamectina;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo ABAMECTIN 1.8% EC ADAMA, svolta dallUniversità di Piacenza, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 30 aprile 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 8361 in data 10 marzo 2015 con la quale è stata richiesta all'Impresa Adama Italia S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 24/18/6 mesi dalla data della medesima;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva abamectina, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario ZETOR;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta";

Decreta:

È ri-registrato fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva abamectina, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con le condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La succitata impresa Adama Italia S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine indicato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 11 agosto 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **abamectina** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ABAMECTIN 1.8% EC ADAMA di All. III fino **al 30 aprile 2019** ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 16 settembre 2005.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>14166</td><td>ZETOR</td><td>28/04/2011</td><td>Adama Italia S.r.l.</td><td>Tossico per il sistema nervoso (esposizione ripetuta) – tossico in caso di aspirazione - pericoloso per l'ambiente acquatico -liquido infiammabile – gravi lesioni oculari; H226-H302-H318-H304-H336-H373-H410, P102-P210-P243-P260-P270-P280-P331-P305+351+P338-P501, EUH401-EUH066</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Elimizazione delle colture:</u> mandarino, limone, clementino, fragola, sedano, lampone, mora, cetriolo, cetriolino, zucchino e alberi ornamentali
- <u>Estensione alla coltura:</u> pesco, nettarine, pomodoro (in serra) e peperone (in serra)
- <u>Estensione alle officine di produzione e confezionamento:</u> Sipcam S.p.A. – Salerano sul lambro (LO); I.R.C.A. service S.p.A. Fornovo S. Giovanni (BG)</td></tr>
</table>

ZETOR
Registrazione n. 14166 del 28.04.2011 del Ministero della Salute

Composizione:
Abamectina pura 1,9 g (= 18 g/l)
Coformulanti q.b.a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 – Nocivo se ingerito. H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H318 – Provoca gravi lesioni oculari. H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini. H373 – Può provocare danni agli organi (sistema nervoso) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H226 – Liquido e vapori infiammabili.

EUH066 - L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle.
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 - Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere e superfici riscaldate. Non fumare. P243 – Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. P260 – Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. P331 – NON provocare il vomito. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 - 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035/328811

Stabilimenti di produzione e confezionamento:
ADAMA Agriculture España S.A. – Humanes (Madrid)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)
Distribuito da:
ADAMA Italia S.r.l. – Grassobbio (BG)
KOLLANT S.r.l. - Padova (PD)
Contenuto: 50-100-200-250-500 ml; 1-5-10-20 l

Partita n.: vedi timbro

PERICOLO

ZETOR

Insetticida-acaricida ad azione translaminare, efficace per ingestione e contatto diretto
CONCENTRATO EMULSIONABILE

Meccanismo d'azione: gruppo 6 (IRAC)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Indossare guanti adatti durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto.
Per trattamenti in serra utilizzare guanti adatti e tuta protettiva anche durante la fase di applicazione.
Non rientrare nelle zone trattate prime che la coltura risulti completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici di:
10 metri per vite da vino e da tavola
15 metri per arancio
20 metri per pesco, melo e pero

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
10 metri per arancio, pero e melo, pesco, nettarino
5 metri per vite da vino e da tavola

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore o eliminare le piante infestanti prima della fioritura.
Per applicazioni in serra rispettare un periodo di 4 giorni prima di permettere il rientro degli insetti impollinatori e di 14 giorni per l'introduzione di insetti i utili.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: non si conoscono antidoti, decontaminazione tramite carbone attivato seguita da terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ZETOR è un insetticida-acaricida a base del principio attivo abamectina. Il prodotto è attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari. Il prodotto possiede un'azione progressiva: acari, psilla e minatori fogliari rimangano immobilizzati subito dopo l'esposizione; possono essere richiesti da 3 a 5 giorni per conseguire il massimo della mortalità. Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno un'alimentazione molto limitata causando di conseguenza un danneggiamento minimo della pianta.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

ARANCIO
Minatrice serpentina (*Phyllocnistis citrella*); Acari (*Tetranychus* spp., *Panonychus* spp., *Aceria sheldoni*): **40 (0,4-0,8 l/ha)** in 1000-2000 litri di acqua/ha, alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione. Trattare ad inizio germogliamento e da allegagione ad ingrossamento frutti per massimo 3 applicazioni annuali con un intervallo minimo di 7 giorni tra le applicazioni.

PERO
Psilla (*Cacopsylla pyri*): **50-100 ml/hl (0,375-1,2 l/ha)** in 750-1200 litri di acqua/ha, da caduta petali in avanti, alla comparsa delle prime neanidi per massimo 2 applicazioni annuali con un intervallo minimo di 15 giorni tra le applicazioni.

MELO e PERO
Acari (*Tetranychus* spp., *Panonychus* spp.): **80 ml/hl (0,6-0,96 l/ha)** in 750-1200 litri di acqua/ha, da caduta petali fino a 3 giorni dalla raccolta, alla comparsa delle prime neanidi per massimo 2 applicazioni annuali con un intervallo minimo di 15 giorni tra le applicazioni.

PESCO, NETTARINO
Acari (*Tetranychus* spp., *Panonychus* spp., *Bryobia rubricolus*): **50-100 ml/hl (0,5-1,2 l/ha)** in 1000-1200 litri di acqua/ha, da caduta petali in avanti, alla comparsa delle prime neanidi per massimo 1 applicazione annuale.

VITE DA VINO
Acari (*Tetranychus* spp., *Panonychus* spp., *Calepitrimerus vitis*); Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*): **50-100 ml/hl (0,25-1 l/ha)** in 500-1000 litri di acqua/ha, trattare alla presenza delle forme mobili (non trattare durante la fioritura) per massimo 1 applicazione annuale.

VITE DA TAVOLA
Acari(*Tetranychus* spp., *Panonychus* spp., *Calepitrimerus vitis*); Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*): **50-100 ml/hl (0,5-1,2 l/ha)** in 1000-1200 litri di acqua/ha, trattare alla presenza delle forme mobili (non trattare durante la fioritura) per massimo 1 applicazione annuale.

Per le seguenti colture l'uso di **ZETOR** è previsto esclusivamente in pieno campo **(C)**:

LATTUGHE E ALTRE INSALATE
Acari (*Tetranychus* spp., *Polyphagotarsonemus latus*); Minatrici fogliari (*Liriomyza* spp.): **50-100 ml/hl (0,15-1 l/ha)** in 300-1000 litri di acqua/ha, trattare alla presenza delle forme mobili per massimo 3 applicazioni annuali con un intervallo minimo di 7 giorni tra le applicazioni.

PEPERONE
Acari (*Tetranychus* spp.); Minatrici fogliari (*Liriomyza* spp.): **50-100 ml/hl (0,15-1 l/ha)** in 300-1000 litri di acqua/ha, trattare alla

"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del "

presenza delle forme mobili per massimo 3 applicazioni annuali con un intervallo minimo di 7 giorni.

Per le seguenti colture l'uso di **ZETOR** è previsto esclusivamente in serra (**S**):

CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO
Acari (*Tetranychus* spp.); Minatrici fogliari (*Liriomyza* spp.): **50-100 ml/hl (0,15 - 1 l/ha)** in 300-1000 litri di acqua/ha, trattare alla presenza delle forme mobili per massimo 2 applicazioni annuali con un intervallo minimo di 7 giorni tra le applicazioni.

FRAGOLA
Acari (*Tetranychus* spp., *Phytonemus pallidus*); Minatrici fogliari (*Liriomyza* spp.): **50-100 ml/hl (0,15-1 l/ha)** in 300-1000 litri di acqua/ha, trattare alla presenza delle forme mobili per massimo 2 applicazioni annuali con un intervallo minimo di 7 giorni tra le applicazioni.

Per le seguenti colture l'uso di **ZETOR** è previsto sia in pieno campo che in serra (**C-S**):

POMODORO
Acari (*Tetranychus* spp.) *Polyphagotarsonemus latus*; Minatrici fogliari (*Liriomyza* spp.): **50-100 ml/hl (0,15-1 l/ha)** in 300-1000 litri di acqua/ha, trattare alla presenza delle forme mobili per massimo 3 applicazioni annuali con un intervallo minimo di 7 giorni.

MELANZANA
Applicabile anche in serra. Acari (*Tetranychus spp.*); Minatrici fogliari (*Liriomyza* spp.): **50-80 ml/hl (0,15-0,8 l/ha)** in 300-1000 litri di acqua/ha, trattare alla presenza delle forme mobili per massimo 3 applicazioni annuali con un intervallo minimo di 7 giorni.

MELONE, COCOMERO, ZUCCA
Acari (*Tetranychus* spp.); Minatrici fogliari (*Liriomyza* spp.): **50-100 ml/hl (0,15-1 l/ha)** in 300-1000 litri di acqua/ha, trattare alla presenza delle forme mobili per massimo 2 applicazioni annuali con un intervallo minimo di 7 giorni tra le applicazioni.

ORNAMENTALI
Acari (*Tetranychus* spp., *Panonychus* spp.); Minatrici fogliari (*Liriomyza* spp.): **50-100 ml/hl (0,15-1 l/ha)** in 300-1000 litri di acqua/ha, trattare alla presenza delle forme mobili per massimo 3 applicazioni annuali con un intervallo minimo di 7 giorni tra le applicazioni.

FITOTOSSICITÀ
Prima di utilizzare il prodotto su nuove varietà non provate in precedenza, effettuare test su piccole superfici onde verificare l'assenza di fitotossicità. Non impiegare il prodotto su margherite Shasta (*Leucanthemum* spp.).

Per trattamenti in serra su Melone, Anguria, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino e Fragola non trattare nel periodo invernale compreso tra Novembre e Febbraio

INTERVALLO DI SICUREZZA

Coltura	Sospendere i trattamenti prima della raccolta (giorni)	Uso in
Pesco, Nettarine	14	C
Arancio	10	C
Vite da vino, Vite da tavola	10	C
Lattughe e altre insalate	7	C
Melone, Cocomero, Zucca	5	C
	3	S
Pero, Melo, Peperone	3	C
Pomodoro, Melanzana	3	C-S
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino	3	S
Fragola	3	S

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del "

ZETOR
Registrazione n. 14166 del 28.04.2011 del Ministero della Salute

Composizione:
Abamectina pura 1,9 g (= 18 g/l)
Coformulanti q.b.a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 – Nocivo se ingerito. H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H318 – Provoca gravi lesioni oculari. H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini. H373 – Può provocare danni agli organi (sistema nervoso) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H226 – Liquido e vapori infiammabili.

EUH066 - L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle.
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 - Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere e superfici riscaldate. Non fumare. P243 – Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. P260 – Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. P331 – NON provocare il vomito. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

PERICOLO

ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 - 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035/328811

Stabilimenti di produzione e confezionamento:
ADAMA Agriculture España S.A. – Humanes (Madrid)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)
Distribuito da:
ADAMA Italia S.r.l. – Grassobbio (BG)
KOLLANT S.r.l. - Padova (PD)
Contenuto:50-100 ml
Partita n.: vedi timbro

ZETOR

Insetticida-acaricida ad azione translaminare, efficace per ingestione e contatto diretto

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Meccanismo d'azione: gruppo 6 (IRAC)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del "

15A07143

DECRETO 11 settembre 2015.

Revoca del prodotto fitosanitario Dicumba a seguito del ritiro della lettera di accesso (LoA) agli studi di allegato III.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio del 28 giugno 2012 del prodotto fitosanitario DICUMBA n. reg. 15406 contenente la sostanza attiva dicamba, a nome dell'Impresa Makteshim Agan Italia S.r.l. ora Adama Italia S.r.l.;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva dicamba;

Considerato che il citato prodotto fitosanitario è in corso di valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier di proprietà Rotam Agrochemical Europe Limited che ne aveva rilasciato accesso, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Vista la comunicazione prot. n. 38655 del 13 ottobre 2014 inviata dall'Impresa Rotam Agrochemical Europe Limited, titolare del dossier di allegato III, comunicando a questa amministrazione e alla controparte il ritiro del sopracitato accesso per il prodotto fitosanitario DICUMBA;

Considerato che l'Impresa Adama Italia S.r.l. tuttora non ha presentato la documentazione prevista dall'art. 3 del decreto 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE;

Ritenuto pertanto di dover revocare il suddetto prodotto fitosanitario;

Decreta:

È revocato il prodotto fitosanitario DICUMBA n. reg. 15406 contenente la sostanza attiva dicamba, a nome dell'Impresa Makteshim Agan Italia S.r.l. ora Adama Italia S.r.l., a seguito del ritiro della lettera di accesso (LoA) agli studi di allegato III.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i prodotti fitosanitario con classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 è consentita secondo le seguenti modalità:

- 12 mesi, a decorrere dalla data della avvenuta comunicazione del ritiro della LoA, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 11 settembre 2015

Il direttore generale: RUOCCO

15A07142

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 settembre 2015.

Modifiche al decreto 9 luglio 2013 recante: «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'"Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose";

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente "Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio", pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l'art. 11, commi 6 e seguenti;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2012;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante "Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 166 del 19 luglio 2006;

Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005 n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada - Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 193 del 21 agosto 2009;

Visto il decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante "Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada" pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 168 del 19 luglio 2013;

Considerata l'opportunità di consentire - anche in coerenza con i trasporti intracomunitari - alle imprese italiane il trasporto di merci verso paesi extra UE anche operando con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t ed inferiore/uguale a 6 t, eliminando, conseguentemente, disparità di trattamento nei confronti di operatori di altri paesi extra UE che possono attualmente operare con tali veicoli;

Considerata l'opportunità di favorire l'accesso alla titolarità delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese nonché di favorire l'utilizzo di veicoli tecnologicamente innovativi e a minor impatto ambientale;

Considerata l'opportunità di ridurre in via sperimentale le barriere all'entrata per le imprese italiane affinché possano pianificare l'attività di trasporto in regime CEMT senza una pregressa attività in regime di autorizzazioni bilaterali;

Considerata l'opportunità di modificare il regime delle autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario in senso più favorevole alle imprese venendo incontro alle esigenze rappresentate dagli operatori del settore;

Sentito il parere delle Associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante "Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada" sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'art. 1 comma 5, il testo è modificato come segue "Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilità veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate a titolo di proprietà, di leasing, di usufrutto, di vendita con riserva di proprietà.

2. Il titolo dell'art. 2 è modificato come segue: "Graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT rimaste in disponibilità dopo la procedura di rinnovo".

3. L'art. 2, comma 2 è riformulato come segue: "La partecipazione alla graduatoria di cui al comma 1 è riservata alle imprese di cui all'art. 1".

4. All'art. 3, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

il punto *a)* è soppresso;

al punto b) il valore "0,4 punti" viene sostituito con il valore "0,8 punti";

al punto c) il valore "0,6 punti" viene sostituito con il valore "1,2 punti";

il punto *h)* è soppresso.

5. All'art. 3, comma 6 la percentuale di decurtazione del punteggio totale è ridotta dal 30% al 10%.

6. Il titolo dell'art. 4 è modificato come segue: "Ripartizione per graduatoria delle autorizzazioni multilaterali CEMT rimaste in disponibilità dopo la procedura di rinnovo".

7. All'art. 4, i commi 1 e 2 sono riuniti e riformulati in un solo comma nei termini che seguono: "Le autorizzazioni CEMT vengono ripartite fra le imprese richiedenti secondo il criterio di cui all'allegato 9 attraverso il quale il numero di autorizzazioni CEMT viene assegnato a ciascun richiedente dopo che l'ammontare disponibile è ripartito per ciascuna tipologia di validità (autorizzazioni libere – autorizzazioni limitate per alcuni Stati). Il criterio di ripartizione prevede una correlazione del numero di assegnazioni con i punteggi ottenuti dalle imprese a seguito dei criteri indicati nell'art. 3. Il criterio di correlazione è declinato differentemente per ciascuna tipologia di validità della autorizzazioni al fine di garantire una più ampia distribuzione delle tipologie libere".

8. All'art. 8 alla fine del comma 5, è aggiunta la frase: "Tali restanti quote sono tenute a disposizione dell' impresa che deve farne richiesta entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento".

9. All'art. 8 è aggiunto il comma 6 : "Le quantificazioni di cui ai commi precedenti devono essere considerate per singola tipologia di autorizzazione".

10. All'art. 9 il comma 2 è riformulato come segue "Possono ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario le imprese non titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di assegnazioni fisse già utilizzate in misura non inferiore al 70 % nella relazione di traffico richiesta con assegnazione, in quest'ultimo caso e a scelta della impresa, o di una quota pari alla prima quota di assegnazione fissa o di un ammontare pari a quello che viene comunque previsto per le imprese non titolari di assegnazione fissa, fermo quanto previsto dell'art. 10 comma 3 ".

11. All'art. 9 sono aggiunti i seguenti commi:

comma 6: "Le imprese devono restituire ai fini dell'istruttoria delle successive domande - anche a fini statistici - tutte le autorizzazioni assegnate incluse quelle non utilizzate appena scaduto il loro termine di validità";

comma 7: "Le quantificazioni di cui ai commi precedenti devono essere considerate per singola tipologia di autorizzazione."

Art. 2.

Per la sola annualità 2015 il termine perentorio di presentazione delle domande di rinnovo per le autorizzazioni bilaterali nonché di quelle di conversione in assegnazione fissa, di cui all'art. 11 comma 2 del decreto dirigenziale 9 luglio 2013 viene fissata al 31 ottobre 2015.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2015

Il Capo Dipartimento: FUMERO

ALLEGATO *9*

Criterio di ripartizione per graduatoria alle imprese delle autorizzazioni multilaterali CEMT rimaste in disponibilità dopo la procedura di rinnovo (art. 4 comma 1)

Per ciascuna delle tipologie di autorizzazioni CEMT (autorizzazioni libere – autorizzazioni limitate per alcuni Stati) la procedura di ripartizione alle singole imprese consiste nella attribuzione di un numero di autorizzazioni correlato al punteggio risultante dalla applicazione dei criteri di cui all'art. 3 fatti salvo i limiti di cui all'art. 10.

Il numero di autorizzazioni da attribuire a ciascuna impresa per ciascuna tipologia di autorizzazioni (autorizzazioni libere – autorizzazioni limitate per alcuni Stati) è determinato come segue:

Nass = (Pi + k * Pmax) * Ndisp / ∑ (pi + k * Pmax)

Dove

Nass = Numero di autorizzazioni assegnato alla singola impresa

Pi = punteggio di cui all'art. 3 assegnato alla impresa

Pmax = massimo punteggio ottenuto dalle imprese presenti nella graduatoria

Pi + k * Pmax = punteggio valorizzato con il punteggio massimo

Ndisp = numero di Autorizzazioni a disposizione per ciascuna tipologia

∑ (pi + k * Pmax) = somma dei punteggi di tutte le imprese valorizzati con il punteggio massimo

k = 2 per le autorizzazioni libere

k= 1.75 per le autorizzazioni limitate per 2 Stati

k= 1.25 per le autorizzazioni limitate per 3 o più Stati

Per ciascuna delle tipologie la procedura prevede la redistribuzione - secondo processi iterativi - delle autorizzazioni che residuano in conseguenza sia della applicazione dei limiti di cui all'art. 10 sia della approssimazione a valori interi derivante dalla applicazione della formula di correlazione.

15A07163

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 settembre 2015.

Variazione di denominazione di varietà di avena strigosa iscritta al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge 1096/71;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253, del 30 ottobre 2014, con il quale è stata iscritta al registro nazionale la varietà di avena strigosa denominata Morena;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la proposta di nuova denominazione presentata dall'interessato e volta a uniformare la denominazione registrata in Italia con quella riportata al registro argentino;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione sul "Bollettino delle varietà vegetali" n. 2/2015 senza che siano state presentate obiezioni alla sua adozione;

Considerato pertanto concluso l'esame della nuova denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere la proposta di nuova denominazione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di avena strigosa Morena è modificata in Mora.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

15A07102

DECRETO 10 settembre 2015.

Iscrizione di varietà di mais e cereali a paglia al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate nel Bollettino delle varietà vegetali n. 2/2015 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14574	Kendji	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC - USA

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
14375	Chistera	Syngenta France S.A.S. - Francia
15022	Vulci	Azienda Sonno Agricoltura - Piansano (VT)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

15A07103

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 luglio 2015.

Regime di aiuto per progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale, ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808 riguardante «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività nelle industrie operanti nel settore aeronautico»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che, nell'ambito di misure di sostegno all'innovazione industriale, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Ritenuto necessario istituire/adeguare/aggiornare un/il regime di aiuto finalizzato a sostenere i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore aerospaziale per la valorizzazione delle eccellenze tecnologiche e per favorire la competitività del sistema produttivo, in particolare delle PMI;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi e finalità

Con il presente decreto sono definiti i criteri e le modalità degli interventi finalizzati a promuovere e sostenere progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale per consolidare e accrescere il patrimonio tecnologico nazionale e la competitività del sistema produttivo del settore.

Art. 2.

Soggetti ammissibili

Possono beneficiare degli interventi di cui al presente decreto le imprese che svolgono prevalentemente attività industriale nel settore aerospaziale.

Sono considerate in possesso del requisito di cui al comma 1 le imprese che nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato medio di almeno il 50% per le grandi imprese ovvero di almeno il 25% per le PMI, da attività di costruzione, trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici.

Le imprese di cui al comma 1 devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere una stabile organizzazione in Italia;

b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

d) non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

f) non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea n. 249/1 del 31 luglio 2014.

Le imprese di cui al comma 1 possono presentare i progetti di cui all'art. 3 anche congiuntamente fra loro.

Nel caso siano presentati congiuntamente da più imprese, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso al contratto di rete o ad altre forme di collaborazione effettiva e coerente rispetto all'articolazione e agli obiettivi del progetto. In tal caso, deve essere individuata l'impresa capofila con il ruolo di referente nei confronti del Ministero per la realizzazione del progetto e di rappresentanza dei soggetti partecipanti. Le imprese associate, di cui le PMI devono essere almeno il 50 per cento, non possono essere in numero superiore a cinque.

Art. 3.

Progetti e spese ammissibili

Sono ammissibili ai finanziamenti di cui all'art. 4 i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore aerospaziale, caratterizzati da sostanziali innovazioni di prodotto o di processo.

Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 sono ammissibili ai finanziamenti anche gli eventuali studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

In relazione ai progetti di cui al comma 1 sono ammissibili ai finanziamenti di cui all'art. 4 le seguenti tipologie di costi e spese sostenuti per la loro realizzazione:

a) costi di personale, limitatamente a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività del progetto di ricerca e sviluppo;

b) costi degli strumenti e delle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca e sviluppo;

c) costi dei servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa

l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) i costi dei materiali utilizzati per la realizzazione del progetto.

Non sono ammessi ai finanziamenti progetti comportanti costi, riconosciuti ammissibili, inferiori a 1 milione di euro se presentati da singole imprese o a 2 milioni di euro se presentati da imprese associate.

I progetti devono avere una durata non inferiore a 2 e non superiore a 5 anni.

Su richiesta motivata delle imprese beneficiarie, il Ministero dello sviluppo economico può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 1 anno.

Art. 4.

Finanziamenti agevolati

Gli interventi di cui al presente decreto consistono in finanziamenti agevolati a tasso zero, concessi nei limiti delle intensità massime previste dalla disciplina comunitaria in materia di ricerca, sviluppo e innovazione.

I finanziamenti agevolati sono concessi nella misura massima del 75% delle spese/costi del progetto.

Nel caso di progetti realizzati da più imprese in forma associata, tali percentuali possono essere aumentate del 5% per le grandi imprese e del 10% per le PMI, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola più dell'70% dei costi del progetto.

I finanziamenti agevolati concessi in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento «de minimis».

Art. 5.

Valutazione dei progetti

Ai fini della valutazione dei progetti, si terrà conto dei seguenti elementi:

a) capacità tecnica dell'impresa proponente e fattibilità tecnica del progetto;

b) sostenibilità economico-finanziaria del progetto;

c) qualità tecnica e innovatività del progetto;

d) impatto del progetto, potenzialità di sviluppo e ricadute in altri settori;

e) prossimità del progetto all'industrializzazione e commercializzazione dei risultati.

I progetti sono sottoposti al parere del Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808 del 1985, ai fini della concessione dei finanziamenti.

Art. 6.

Concessione e liquidazione dei finanziamenti

I finanziamenti sono concessi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

I finanziamenti possono essere concessi anche in relazione a periodi o fasi di svolgimento delle attività del progetto, eventualmente correlati al conseguimento di risultati intermedi, fermo restando che la prosecuzione dei finanziamenti delle ulteriori fasi o periodi di svolgimento dei progetti è subordinata alla disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

I finanziamenti sono liquidati dal Ministero dello sviluppo economico, secondo il piano definito nel decreto di concessione, sulla base della effettiva realizzazione dei progetti, anche con riguardo alle fasi o periodi di attività finanziate.

Art. 7.

Restituzione dei finanziamenti

I finanziamenti sono restituiti nella misura del 90 per cento dell'importo liquidato per le grandi imprese e dell'80 per cento per le PMI, attraverso quote annuali costanti in un periodo pari alla durata dell'erogazione di cui all'art. 6 e comunque non inferiore a 10 anni, con decorrenza dall'anno successivo all'ultima erogazione.

Il piano delle restituzioni, indicato nel decreto di concessione e definito in sede di liquidazione del finanziamento, non può essere modificato, salvo che per motivate ragioni di carattere straordinario.

Art. 8.

Variazioni

Le variazioni riguardanti i progetti o le imprese proponenti devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dello sviluppo economico e accompagnate da idonea relazione tecnica e documentazione.

Il Ministero valuta se le variazioni siano tali da compromettere la realizzazione o modificare sostanzialmente il progetto approvato, riservandosi di adottare i provvedimenti del caso.

Art. 9.

Modalità attuative

Con decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, sulla base di quanto previsto dal presente decreto, sono attivati appositi bandi contenenti criteri e modalità di presentazione dei progetti.

Con i bandi sono anche definite le percentuali di finanziamento dei costi del progetto nei limiti di cui all'art. 5, tenuto conto delle disponibilità finanziarie; criteri e modalità di calcolo dei costi ammissibili di cui all'art. 3; eventuali specifici criteri e condizioni ai fini della valutazione dei progetti in relazione agli elementi di cui all'art. 5.

Con direttive del Ministro possono essere definite priorità nell'attuazione degli interventi, nella destinazione delle risorse finanziarie, nell'attivazione di specifici bandi, anche con riferimento ad ambiti tecnologici o con riguardo alle PMI.

Art. 10.

Accertamenti e monitoraggio

1. Il Ministero dello sviluppo economico può disporre, anche a campione, in qualsiasi momento, gli accertamenti ritenuti necessari ai fini del rispetto dei requisiti e delle condizioni di fruizione del finanziamento. A tal fine, l'impresa beneficiaria del finanziamento deve tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi ai costi rendicontati per almeno i tre anni successivi al completamento del programma ammesso al finanziamento.

2. Ai fini del monitoraggio dei programmi di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto, il Ministero può chiedere alle imprese beneficiarie dati e informazioni sullo stato di avanzamento, sull'attuazione e sui risultati dei progetti finanziati.

Art. 11.

Revoche

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 il Ministero può disporre inoltre la revoca del finanziamento concesso nel caso di:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, sia soggettivi che riferiti al programma, ovvero di documentazione irregolare per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) mancata realizzazione del programma, fatti salvi casi di forza maggiore o comunque non prevedibili;

c) sopravvenute modifiche societarie tali da compromettere o rendere impossibile il completamento del programma finanziato e/o la restituzione del finanziamento concesso.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 3408

15A07104

DECRETO 29 luglio 2015.

Assegnazione allo strumento dei contratti di sviluppo di risorse del PON Imprese e competitività 2014-2020 FESR per il finanziamento di programmi di sviluppo localizzati nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29 ottobre 2014;

Visto il Programma operativo nazionale imprese e competitività 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015;

Visto in particolare l'asse I - Innovazione, azione 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca, del sopra richiamato Programma operativo nazionale imprese e competitività 2014-2020 FESR;

Visto in particolare l'asse III - Competitività PMI, azione 3.1.3 - Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale, del sopra richiamato Programma operativo nazionale imprese e competitività 2014-2020 FESR;

Visto in particolare l'asse IV - Efficienza energetica, azione 4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza, del sopra richiamato Programma operativo nazionale imprese e competitività 2014-2020 FESR;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una Strategia nazionale di specializzazione intelligente, intesa come strategia di innovazione nazionale che individua specifiche aree tematiche prioritarie di intervento che riflettono un elevato potenziale imprenditoriale in termini di posizionamento competitivo, in grado di rispondere alle opportunità emergenti e ai futuri sviluppi del mercato;

Considerato che la Strategia nazionale di specializzazione intelligente rappresenta, in base a quanto previsto dall'Accordo di partenariato per l'Italia, il quadro strategico esclusivo per il disegno e l'attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate nell'ambito dell'obiettivo tematico 1 di cui all'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1301/2013;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 che riguardo alle disposizioni transitorie prevede che il Ministro dello sviluppo economico con successivo decreto provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo di cui all'art. 43 del sopra citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 23 luglio 2015;

Vista la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

Considerato che il CIPE, con deliberazione n. 33 del 20 febbraio 2015, registrata alla Corte dei conti il 12 giugno 2015, ha destinato un importo di 250 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di sviluppo a valere sulle risorse nazionali del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 nel rispetto del vincolo di ripartizione territoriale vigente;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 29 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 maggio 2015, n. 110, recante l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo, come disciplinato dal sopra richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

Considerato che alle risorse sopra individuate si potranno aggiungere le economie derivanti dalle precedenti assegnazioni effettuate in favore dei contratti di sviluppo, nonché le risorse derivanti dalla programmazione comunitaria e nazionale per il periodo 2014-2020;

Tenuto conto dell'elevato numero delle domande presentate alla data dell'8 luglio 2015, di cui circa l'85% nel Mezzogiorno, e della conseguente richiesta di agevolazioni;

Decreta:

Articolo unico

Assegnazione allo strumento dei contratti di sviluppo di risorse del Programma operativo nazionale imprese e competitività 2014-2020 FESR

1. All'intervento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 sono assegnate risorse del Programma operativo nazionale imprese e competitività 2014-2020 FESR per un importo complessivo pari a euro 300.000.000,00 ripartiti secondo quanto indicato al comma 2, per il finanziamento di programmi di sviluppo localizzati nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:

a) euro 100.000.000,00 a valere sull'asse I - Innovazione;

b) euro 100.000.000,00 a valere sull'asse III - Competitività PMI;

c) euro 100.000.000,00 a valere sull'asse IV - Efficienza energetica.

3. Per ciascuno degli assi di cui al comma 2, l'attribuzione di risorse ai programmi di sviluppo è effettuata sulla base dei requisiti e dei criteri indicati nel Programma operativo nazionale imprese e competitività 2014-2020 FESR, dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e delle successive indicazioni fornite dall'Autorità di gestione del programma.

4. Su proposta del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, la dotazione finanziaria indicata nel presente decreto potrà essere aumentata, integrata o ridotta in funzione delle concrete risultanze dell'intervento, dell'effettivo fabbisogno espresso dalle imprese, delle esigenze di attuazione e spesa ai sensi delle norme comunitarie in vigore, di eventuali risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili, di mutamenti nelle priorità programmatiche comunitarie ovvero nazionali.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3411

15A07113

DECRETO 3 settembre 2015.

Scioglimento della «Pac Service Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 1° luglio 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Pac Service Società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 10859251000), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Donatella Ceci, nata a Roma il 2 giugno 1962 (codice fiscale CCEDTL62H42H501D), e ivi domiciliata in via Antonio Roiti n. 45.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 settembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A07100

DECRETO 8 settembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ediltecnica Società cooperativa», in Gruaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la AGCI - Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Ediltecnica società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 521.099,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.974.242,00 ed un patrimonio netto negativo di € 1.588.975,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha dichiarato formalmente di rinunciare alla presentazione di controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ediltecnica società cooperativa», con sede in Gruaro (VE) (codice fiscale 02540650278) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dai *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Ezio Tagliaro nato a Mirano (VE) il 29 febbraio 1936 (codice fiscale TGLZEI36B29F241M) e domiciliato in Venezia Mestre in via T. Tasso n. 50/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A07101

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 settembre 2015.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Regione Puglia. (Ordinanza n. 286).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti gli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di politica agricola comune;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la sopracitata direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di recepimento della predetta direttiva CE;

Vista la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 recante «misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana», adottato al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti alla decisione della Commissione sopra citata;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 marzo 2015 recante «definizione delle misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona infetta della provincia di Lecce per l'eradicazione ed il controllo di Xylella fastidiosa (Well e Raju)»;

Vista la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015, recante «nuove disposizioni in materia di contrasto al batterio della Xylella fastidiosa» che abroga la precedente decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015 recante «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana» che recepisce le disposizioni di cui alla decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015 e che abroga i precedenti decreti ministeriali del 26 settembre 2014 e 17 marzo 2015;

Visto, in particolare, l'art. 22 del sopra citato D.M. 19 giugno 2015, che prevede la possibilità di disporre interventi diretti per adempiere alle disposizioni contenute nel decreto medesimo, in caso di motivata necessità, e il successivo art. 23 che prevede la possibilità di riconoscere un contributo finanziario per l'esecuzione delle misure di lotta obbligatoria, da determinarsi nei limiti delle risorse stanziate per la dichiarazione dello stato di emergenza e per la dichiarazione dello stato di calamità e da attuare, secondo previsioni contenute nel piano del Commissario delegato;

Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015, n. 228 dell'11 marzo 2015, n. 241 del 22 aprile 2015 e n. 265 del 3 luglio 2015;

Vista delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2015 con la quale sono state riconfigurate le competenze del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015 con riferimento agli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14 del richiamato D.M. 19 giugno 2015, nonché, nel ravvisare la necessità di provvedere alla corresponsione di contributi a titolo di ristoro dei danni subiti a causa della diffusione del batterio patogeno Xylella fastidiosa nella Regione Puglia, è stato disposto che con successivi provvedimenti si sarebbe proceduto all'individuazione, sia in ambito nazionale che comunitario, di apposite risorse finanziarie da destinate a tale scopo;

Vista la nota prot. n. 57 del 2 luglio 2015 con la quale la Regione Puglia ha rappresentato l'esigenza di provvedere alla corresponsione di contributi finanziari a titolo di ristoro dei danni subiti a causa della diffusione del batterio patogeno Xylella fastidiosa, chiedendo la proroga dello stato di emergenza in rassegna, in scadenza il giorno 9 agosto 2015;

Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile in data 16 luglio 2015 con i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, della Regione Puglia nonché con il Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015, nel corso della quale si è convenuto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali avrebbe predisposto un documento tecnico contenente la prospettazione delle possibili integrazioni di misure relative al riconoscimento dei richiamati contributi finanziari e delle relative fonti di finanziamento, distinto in misure ordinarie, da porre in essere a cura del medesimo Ministero e della Regione Puglia, e straordinarie, da porre in essere a valere sulle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato e compatibili con il contesto emergenziale;

Vista la nota del Commissario delegato, nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015, prot. n. 11227 del 24 luglio 2015 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato d'emergenza in argomento oltre ad essere state quantificate le risorse allo stato disponibili sulla contabilità speciale al medesimo intestata;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 7675 del 29 luglio 2015 con la quale è stata condivisa la necessità della proroga dello stato d'emergenza oltre che la riconfigurazione delle competenze del Commissario delegato con riferimento agli articoli 22 e 23 del citato D.M. 19 giugno 2015 ed è stata trasmessa la prospettazione generale delle misure sopra richiamata oltre ad essere stata anticipata la modalità mediante la quale il citato Ministero provvederà alla determinazione dei citati contributi finanziari, avvalendosi del supporto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, nonché si è comunicato che con decreto del 21 luglio 2015 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale per i danni causati dalla Xylella fastidiosa che prevede l'impiego di 11 milioni di euro integrati nel Fondo nazionale di solidarietà con questa specifica finalità in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2015 con la quale è stato prorogato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in rassegna, è stato disposto che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile si provveda all'integrazione delle competenze del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015 con riferimento agli articoli 22 e 23 del richiamato D.M. 19 giugno 2015 al fine di assicurare l'avvio da parte del medesimo dell'attività di corresponsione dei predetti contributi, a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lett. *b), c)* e *d)* della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015, come indicati nella prospettazione trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e che saranno determinati in esito al richiamato procedimento tecnico in corso a cura del citato Dicastero;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione

del 18 maggio 2015 e del conseguente D.M. 19 giugno 2015 sopra citati, con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 265 del 3 luglio 2015, il Commissario delegato è stato incaricato di predisporre un nuovo Piano degli interventi per fronteggiare il rischio connesso alla diffusione del batterio patogeno in rassegna;

Ravvisata la necessità di disporre la più tempestiva attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale, con particolare riferimento agli articoli 22 e 23 del decreto ministeriale del 19 giugno 2015 sopra citato;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 265 del 3 luglio 2015 le parole: «e 14» sono sostituite dalle seguenti: « 14, 22 e 23».

2. Per le finalità di cui in premessa, il Commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015, è autorizzato a prevedere la corresponsione, nell'ambito del nuovo piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 265 del 3 luglio 2015 e nei limiti delle risorse disponibili cui al successivo comma 3, di contributi finanziari in attuazione dell'art. 23 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015, nel rispetto della prospettazione inviata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali citata in premessa e dei criteri e parametri individuati dal medesimo Ministero secondo le modalità stabilite dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio richiamata in premessa.

3. Nell'ambito del piano degli interventi da predisporre a cura del Commissario delegato sono quantificate le somme che possono essere destinate alla concessione dei contributi di cui al comma 2, entro i limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. *b)*, *c)* e *d)* dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015.

4. I contributi finanziari di cui al comma 2 sono riconosciuti al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici e/o rimborsi assicurativi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2015

Il capo del Dipartimento: CURCIO

15A07209

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pevaryl».

Estratto determina V&A n. 1652 dell'8 settembre 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PEVARYL;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale PEVARYL, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 023603018 - "1% crema" tubo da 30 g

AIC n. 023603044 - "1% polvere cutanea" flacone 30 g

AIC n. 023603069 - "1% emulsione cutanea" flacone 30 ml

AIC n. 023603083 - "50 mg ovuli" 15 ovuli

AIC n. 023603107 - "150 mg ovuli" 6 ovuli

AIC n. 023603121 - "1% crema vaginale" tubo da 78 g + 16 applicatori monouso

AIC n. 023603145 - "1% soluzione cutanea non alcolica" 6 bustine 10 g

AIC n. 023603158 - "150 mg ovuli a rilascio prolungato" 2 ovuli

AIC n. 023603184 - "1% soluzione cutanea per genitali esterni" 1 flacone da 60 ml

AIC n. 023603196 - "1% spray cutaneo, soluzione alcolica" flacone 30 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Janssen Cilag S.P.A. (codice fiscale 00962280590) con sede legale e domicilio fiscale in Via Michelangelo Buonarroti, 23, 20093 - Cologno Monzese - Milano (MI) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono

essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07047

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Carlo Erba».

Estratto determina V&A n. 1653 del 8 settembre 2015

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza e la Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale IBUPROFENE CARLO ERBA;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale IBUPROFENE CARLO ERBA, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 029129018 - "200 mg compresse rivestite con film" 12 compresse

AIC n. 029129020 - "200 mg compresse rivestite con film" 10 compresse

AIC n. 029129032 - "200 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

AIC n. 029129069 - "400 mg compresse rivestite con film" 10 compresse

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Carlo Erba O.T.C. S.R.L. (codice fiscale 08572280157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Ardeatina Km 23,500 - Frazione LOC. Santa Palomba, 00040 - Pomezia - Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07048

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica Reidratante Baxter».

Estratto determina V&A n. 1654 dell'8 settembre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ELETTROLITICA REIDRATANTE BAXTER;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale ELETTROLITICA REIDRATANTE BAXTER, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 030918104 - «soluzione per infusione III» 1 flaconcino 100 ml

AIC n. 030918116 - «soluzione per infusione III» 1 flaconcino 250 ml

AIC n. 030918128 - «soluzione per infusione III» 1 flaconcino 500 ml

AIC n. 030918130 - «soluzione per infusione III» 1 sacca clear-flex 100 ml

AIC n. 030918142 - «soluzione per infusione III» 1 sacca clear-flex 250 ml

AIC n. 030918155 - «soluzione per infusione III» 1 sacca clear-flex 500 ml

AIC n. 030918167 - «soluzione per infusione III» 1 sacca clear-flex 1000 ml

AIC n. 030918181 - «soluzione per infusione III» 20 flaconcini 500 ml

AIC n. 030918205 - «soluzione per infusione III» 20 sacche clear-flex 500 ml

AIC n. 030918217 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 100 ml

AIC n. 030918229 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 250 ml

AIC n. 030918231 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 500 ml

AIC n. 030918243 - «soluzione per infusione» 1 sacca clear-flex da 100 ml

AIC n. 030918256 - «soluzione per infusione» 1 sacca clear-flex da 250 ml

AIC n. 030918268 - «soluzione per infusione» 1 sacca clear-flex da 500 ml

AIC n. 030918270 - «soluzione per infusione» 1 sacca clear-flex da 1000 ml

AIC n. 030918282 - «soluzione per infusione» 20 flaconcini 500 ml

AIC n. 030918294 - «soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml

AIC n. 030918306 - «soluzione per infusione III» 20 sacche viaflo 500 ml

AIC n. 030918332 - «soluzione per infusione I» 10 sacche viaflo 1000 ml

AIC n. 030918344 - «soluzione per infusione I» 12 sacche viaflo 1000 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Baxter S.p.a. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale Dell' Industria, 20, 00144 - Roma (RM) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07049

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tolep».

Estratto determina V&A n. 1655 dell'8 settembre 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TOLEP;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale TOLEP, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 028304018 - "300 mg compresse" 50 compresse divisibili

AIC n. 028304020 - "600 mg compresse" 50 compresse divisibili

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Novartis Farma S.P.A. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese (VA) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07050

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tachifludec».

Estratto determina V&A n. 1656 dell'8 settembre 2015

Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II: B.II.f.1.d, B.II.a.3.a.1, B.II.d.2.d, e la Variazione di tipo IB: C.I.z), relativamente al medicinale TACHIFLUDEC;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale TACHIFLUDEC, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 034358034 - "adulti polvere per soluzione orale gusto arancia" 10 bustine

È inoltre autorizzata la rettifica dello Standard Terms della descrizione della confezione da:

AIC n. 034358034 - "adulti polvere per soluzione orale gusto arancia" 10 bustine

a:

AIC n. 034358034 - "polvere per soluzione orale gusto arancia" 10 bustine

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA (codice fiscale 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in VIALE AMELIA, 70, 00181 - ROMA (RM) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07051

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proglicem».

Estratto determina V&A n. 1657 dell'8 settembre 2015

Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza e C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale PROGLICEM;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale PROGLICEM, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 023060027 - "25 mg capsule rigide"100 capsule

AIC n. 023060039 - "100 mg capsule rigide" 100 capsule in blister

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: MSD ITALIA S.R.L. (codice fiscale 00422760587) con sede legale e domicilio fiscale in VIA VITORCHIANO 151, 00189 - ROMA (RM) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07052

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trittico».

Estratto determina V&A n. 1658 dell'8 settembre 2015

Autorizzazione della variazione: Variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TRITTICO.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale TRITTICO, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 022323063 - "75 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse divisibili

AIC n. 022323075 - "150 mg compresse a rilascio prolungato" 20 compresse divisibili

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA (codice fiscale 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in VIALE AMELIA, 70, 00181 - ROMA (RM) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07053

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ebrantil».

Estratto determina V&A n. 1659 dell'8 settembre 2015

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza e la Variazione di tipo IB, relativamente al medicinale EBRANTIL;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale EBRANTIL, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 026563080 - " 50 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso e per infusione" 5 fiale

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: TAKEDA ITALIA S.P.A. (codice fiscale 00696360155) con sede legale e domicilio fiscale in VIA ELIO VITTORINI, 129, 00144 - ROMA (RM) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07054

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Provera».

Estratto determina V&A n. 1660 dell'8 settembre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PROVERA;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale PROVERA, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 020328136 - "100 mg compresse" 50 compresse

AIC n. 020328151 - "250 mg compresse" 30 compresse

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: PFIZER ITALIA S.R.L. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in VIA ISONZO, 71, 04100 - LATINA (LT) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07055

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, firmato a Londra il 3 dicembre 2012.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, firmato a Londra il 3 dicembre 2012.

La ratifica è stata autorizzata con legge 18 giugno 2015, n. 100, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2015.

In conformità al suo art. 12.2, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 13 agosto 2015.

15A07114

Variazione della circoscrizione del Vice Consolato onorario in Tres de Febrero (Argentina) e del Vice Consolato onorario in Zarate (Argentina).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione del vice Consolato onorario in Tres de Febrero (Argentina), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Buenos Aires, è così rideterminata: i Partidos di Tres de Febrero, General San Martin, Josè C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel.

Art. 2.

La circoscrizione del vice Consolato onorario in Zarate (Argentina), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Buenos Aires, è così rideterminata: i Partidos di Belen di Escobar, Campana, Zarate, Baradero, San Pedro, San Antonio de Areco, la quarta e la quinta sezione del Delta, Pilar, Exaltación de la Cruz.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2015

Il vice direttore generale
FALCINELLI

15A07115

Entrata in vigore del trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, firmato a Roma il 7 ottobre 2010.

Entrata in vigore del trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, firmato a Roma il 7 ottobre 2010.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 64 del 29 aprile 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 19 maggio 2015.

In conformità al suo art. 22, si è svolto lo scambio degli strumenti di ratifica e il Trattato è entrato in vigore il giorno 16 agosto 2015.

15A07116

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Clifton (Stati Uniti d'America).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Dominic Vincent Caruso, Console onorario in Clifton (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in New York degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in New York delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in New York dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in New York degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in New York;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in New York;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in New York delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in New York;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in New York della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in New York e restituzione al Consolato generale d'Italia in New York delle ricevute di avvenuta consegna;

l) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in New York della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD, presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in New York, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

m) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in New York;

n) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2015

Il vice direttore generale
FALCINELLI

15A07117

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Cluj-Napoca (Romania).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Radu Paslaru, Console onorario in Cluj-Napoca (Romania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali-bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

r) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

v) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2015

Il vice direttore generale
FALCINELLI

15A07118

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Playa del Carmen (Messico).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Italo Sampablo, Console onorario in Playa del Carmen (Messico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Messico;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Messico;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Messico;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Messico e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Messico delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Messico, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

p) assistenza ai connazionali-bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Messico;

q) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Messico;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Messico;

t) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Messico;

u) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2015

Il vice direttore generale
FALCINELLI

15A07119

MINISTERO DELLA DIFESA

Comunicato relativo agli estratti recanti «Concessione delle medaglie d'argento e di bronzo al valore di Marina».

Negli estratti citati in epigrafe, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 200 - del 29 agosto 2015, alla pag. 26, prima colonna, in quello relativo al testo del decreto presidenziale n. 79 del 16 giugno 2015, dove è scritto: «al Capitano di Fregata Domenico SPADA…… fino al Canale d'Otranto 28-29 dicembre 2014, leggasi: «, al Tenente di Vascello Michele SPADA, nato il 21 agosto 1982 a Taranto, è stata concessa la medaglia di bronzo al valore di Marina con la seguente motivazione: "Ufficiale pilota, veniva chiamato a operare a seguito di una richiesta di soccorso proveniente dalla motonave italiana "Norman Atlantic", coinvolta da un violento incendio a bordo e alla deriva nel Canale d'Otranto.

Nonostante le proibitive condizioni meteorologiche e marine e il denso fumo che avvolgeva l'imbarcazione, non esitava a farsi rilasciare a bordo della motonave da un elicottero e, animato da ammirevole coraggio, vi permaneva per tutta la durata dell'operazione di salvataggio, dando un contributo decisivo al felice esito dell'evento e garantendo un efficace coordinamento dei soccorsi.

Dimostrando non comuni capacità professionali, eccellenti doti umane ed encomiabile dedizione al servizio, dava lustro all'Aviazione Navale, alla Marina Militare e al Paese"». Canale d'Otranto, 28-29 dicembre 2014.».

15A07088

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equibactin vet. (333 mg+67 *mg)* pasta ad uso orale per cavalli».

Estratto del provvedimento n. 624 del 3 settembre 2015

Numero procedura europea: NL/V/0123/001/IB/003.

Medicinale veterinario: EQUIBACTIN vet. (333 mg+67 *mg)* pasta ad uso orale per cavalli.

Confezioni: (A.I.C. n. 103891).

Titolare A.I.C.: Le Vet B.V. con sede in Wilgenweg 7 - 3421 TV Oudewater - Paesi Bassi.

Si autorizza l'aggiunta di una *nova* confezione, e precisamente: scatola contenente 5 siringhe da 45 g - A.I.C. n. 103891026.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue: riassunto delle caratteristiche del prodotto.

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

1 o 5 siringhe pre-riempite multidose in polietilene a bassa densità, con anello a vite regolabile chiuse con un cappuccio in polietilene a bassa densità e confezionate in una scatola di cartone.

Ogni siringa contiene 45 gr di pasta.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

8 Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Scatola di cartone con 1 siringa da 45 g - A.I.C. n. 103891014.

Scatola di cartone con 5 siringhe da 45 g - A.I.C. n. 103891026.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A07105

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiljet 20, 200 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini, cani».

Estratto del provvedimento n. 625 del 4 settembre 2015

Medicinale veterinario TILJET 20, 200 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini, cani.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101566014;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101566038.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in viale Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) Italia.

Variazione tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica ed in particolare:

Introduzione validità dopo prima apertura del confezionamento primario.

Modifica del punto 6.4 dell'RCP «Speciali precauzioni per la conservazione».

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come segue:

viene modificato l'RCP ai punti di seguito indicati ed i relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi:

Punto 6.3 Periodo di validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni;

Punto 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione:

conservare a temperatura non superiore a 25° C. Tenere il flacone nell'imballaggio esterno per proteggerlo dalla luce.

Gli stampati dei lotti già prodotti devono essere aggiornati entro centoventi giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A07106

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Maxyl 500 mg/g Polvere per uso in acqua da bere per polli, tacchini, anatre e suini».

Estratto decreto n. 121 del 1° settembre 2015

Procedura decentrata n. IE/V/0325/001/DC.

Medicinale veterinario MAXYL 500 mg/g polvere per uso in acqua da bere per polli, tacchini, anatre e suini

La società Vetpharma Animal Health, S.L. Les Corts, 23 - 08028 Barcellona, Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Laboratorios Karizoo, S.A. Poligono Industrial La Borda. Mas Pujades, 11-12 - 08140 - Caldes de Montbui (Barcellona) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 400 g - A.I.C. n. 104667011;

busta da 1 kg - A.I.C. n. 104667023.

Composizione: ogni grammo contiene:

principio attivo: amoxicillina 436 mg (equivalente a 500 mg di amoxicillina triidrato);

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli, tacchini, anatre e suini.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento delle infezioni causate da batteri sensibili all'amoxicillina in polli, tacchini e anatre;

suini: trattamento della pasteurellosi.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 21 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 12 ore.

Tempi di attesa: carne e visceri:

polli: 1 giorno;

anatre: 9 giorni;

tacchini: 5 giorni;

suini: 2 giorni.

Uso non autorizzato in uccelli che producono uova per il consumo umano o nelle 3 settimane che precedono l'inizio dell'ovodeposizione.

Regime di dispensazione: solo per uso veterinario. Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A07107

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-223) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00